



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2017 – 2018

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 99/Campionati Giovanili del 14/03/2018

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A e B

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 14/03/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 04/03/2018

* Gara Spezia Calcio – ACF Fiorentina

- visto il referto della gara Spezia Calcio – ACF Fiorentina, disputatasi alle ore 11.00 e terminata con il risultato di 0 – 3 e il successivo supplemento di referto richiesto all'Arbitro da questo Ufficio;
- rilevato che la Società ACF Fiorentina, al 32° del secondo tempo, ha effettuato tre sostituzioni;
- rilevato che, precedentemente, la stessa Società aveva già effettuato cinque sostituzioni e che, dunque, le sostituzioni totali eseguite sono state otto;
- considerato che la sezione 8.3 del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, stagione sportiva 2017/2018 prevede che per le competizioni del Settore Giovanile è possibile effettuare un numero massimo di sostituzioni pari a sette e che l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti;
- visto il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo tempestivamente presentati dalla ACF Fiorentina nonché trasmessi allo Spezia Calcio, con i quali la società riconosce di aver effettuato l'ottava sostituzione, ma che ciò è avvenuto allorché calciatori e staff tecnico *“aveva appreso pochi minuti prima del tragico evento verificatosi nella mattinata (la scomparsa del nostro Capitano della Prima Squadra Davide Astori) così da determinare un clima surreale di profonda agitazione e confusione in tutti i presenti (dai giovani calciatori, ai componenti degli staff di entrambe le squadre, al pubblico sugli spalti) non prestando più completamente attenzione all'andamento della gara”*; e per tale motivo chiede che venga ritenuta la marginalità della sostituzione rispetto all'andamento della partita, tenuto conto dell'alterazione dello stato emotivo e psicologico degli ultimi minuti di giuoco e che venga compresa l'involontarietà dell'errore commesso;
- rilevato che lo Spezia Calcio non ha inviato deduzioni e dunque non ha contestato le circostanze di fatto dedotte dalla ACF Fiorentina;
- ritenuto che le ragioni addotte dalla ACF Fiorentina meritano di essere prese seriamente in considerazione, in ragione della tragicità dell'evento che ha colpito tutto il mondo del calcio e dello sport in genere e non solo, determinando la sospensione dei campionati di Serie A e B nonché delle partite in cui erano coinvolte le squadre della ACF Fiorentina;
- considerato peraltro che la notizia della morte di Davide Astori si è diffusa nella mattinata del 4 marzo 2018 e dunque proprio mentre si stava svolgendo la partita Spezia Calcio – ACF Fiorentina, unica gara che per tale motivo non è stato possibile sospendere, per cui appare credibile che ciò abbia provocato agitazione e confusione nei presenti e soprattutto nello staff tecnico che ha effettuato le sostituzioni;
- ritenuto pertanto che ricorre una circostanza eccezionale che induce a considerare scusabile l'errore commesso e tenuto conto inoltre che la violazione non ha di fatto influito sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 4 CGS, in ragione del risultato che era maturato quando è stata effettuata l'ottava sostituzione (3 - 0) e del momento in cui ciò è avvenuta (32' del 2° tempo) ossia a tre minuti dalla fine del tempo regolamentare;

- ritenuto pertanto che debba essere confermato il risultato conseguito sul campo dalla Società ACF Fiorentina;
- visto l'art. 29, comma 3 del C.G.S.;

P.Q.M.

**dichiara la regolarità della gara con il risultato di 3 - 0 conseguito sul campo dalla ACF Fiorentina.
Non si addebita la tassa reclamo.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci